



REGOLAMENTO PATRIZIALE

DI MAGADINO

	INDICE
TITOLO I	NOME DEL PATRIZIATO – SUDDIVISIONI INTERNE E CONFINI GIURISDIZIONALI – COSTITUZIONE – SIGILLO
	Art. 1 Definizione e scopo Art. 2 Altri enti Art. 3 Costituzione Art. 4 Sigillo
TITOLO II	BENI PATRIZIALI
CAPO I	Amministrazione Art. 5 Pubblico concorso
CAPO II	Modi di godimento Art. 6 Assegnazione legna Art. 7 Taglio piante – divieto Art. 8 Quantitativo Art. 9 Deposito rifiuti – divieto Art. 10 Costruzioni – divieto Art. 11 Posteggi Art. 12 Classificazioni Art. 13 Tasse Art. 14 Sanzioni
TITOLO III	APPARTENENZA AL PATRIZIATO
	Art. 15 Stato di patrizio
	Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi
	Art. 16 Registro
TITOLO IV	ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO
CAPO I	Generalità
	Art. 17 Organi

CAPO II	L'Assemblea patriziale
	<p>Art. 18 Composizione Art. 19 Attribuzioni Art. 20 Assemblee ordinarie – Date e oggetti Art. 21 Assemblee straordinarie Art. 22 Assemblee su domanda popolare Art. 23 Convocazione Art. 24 Luogo, giorno Art. 25 Numero legale Art. 26 Ordine del giorno Art. 27 Rinvio Art. 28 Ufficio presidenziale – Compiti del presidente Art. 29 Scrutatori Art. 30 Verbale – Approvazione Art. 31 Sistema di voto Art. 32 Discussioni – Votazioni – Procedimento Art. 33 Validità delle risoluzioni Art. 34 Revoca delle risoluzioni Art. 35 Pubblicazione delle risoluzioni Art. 36 Casi di collisione Art. 37 Messaggi e rapporti Art. 38 Interpellanza Art. 39 Mozione Art. 40 Pubblicità</p>
CAPO III	L'Ufficio patriziale
	<p>Art. 41 Composizione Art. 42 Competenza in generale Art. 43 Competenza in particolare Art. 44 Vice presidente e Commissione Art. 45 Luogo Art. 46 Convocazione delle sedute – Direzione Art. 47 Votazioni Art. 48 Validità della seduta Art. 49 Validità delle risoluzioni Art. 50 Revoca Art. 51 Collisione Art. 52 Divieto di prestazione Art. 53 Incompatibilità Art. 54 Verbale – Contenuto – Approvazione</p>
	NORME VARIE
	<p>Art. 55 Obbligo di discrezione Art. 56 Ispezione e rilascio estratti Art. 57 Tasse di cancelleria Art. 58 Lavori e forniture</p>

CAPO IV	I dipendenti del patriziato
	Art. 59 Nomina - Concorso Art. 60 Periodo di prova Art. 61 Scioglimento rapporto d'impiego Art. 62 Doveri di servizio Art. 63 Segreto d'ufficio Art. 64 Segretario -Compiti in genere – Compiti in particolare Art. 65 Custode del porto – Compiti Art. 66 Provvedimenti disciplinari Art. 67 Emolumenti Art. 68 Stipendi dei dipendenti Art. 69 Diarie e indennità per missioni
CAPO V	Conti – Esame della gestione – Commissione della gestione
	Art. 70 Conti Art. 71 Diritto di firma – Pagamenti – Riscossioni Art. 72 Contabilità Art. 73 Commissione della gestione Art. 74 Attribuzioni Art. 75 Incompatibilità Art. 76 Collisione Art. 77 Rapporto
	Altre funzioni
	Art. 78 Presidente – Convocazione – Numero legale – Ispezione atti – Verbale – votazione - Discrezione Art. 79 Commissioni speciali
CAPO VI	Contravvenzioni
	Art. 80 Ammontare della multa Art. 81 Segnalazioni Art. 82 Procedura
TITOLO V	REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE – CONVENZIONI
	Art. 83 Ordinanze Art. 84 Convenzioni – Compiti in particolare
	Disposizioni transitorie e abrogative
	Art. 85 Entrata in vigore – Diramazione Art. 86 Abrogazione

	In applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del Regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali
TITOLO I	NOME DEL PATRIZIATO-SUDDIVISIONE E CONFINI GIURISDIZIONALI-COSTITUZIONE-SIGILLO
Art. 1 Definizione e Scopo (art. 1 LOP)	Il nome del Patriziato è Patriziato di Magadino . Il territorio del Patriziato di Magadino si estende sulla giurisdizione territoriale del Comune di Gambarogno, frazioni di Magadino e Vira Gambarogno.
Art. 2 Altri enti (art. 2 LOP)	Il Patriziato, di cui all'art. 1, non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.
Art. 3 Costituzione (art. 3 LOP)	Il Patriziato di Magadino, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 5280 del 16.08.1966, è costituito dai componenti delle famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.
Art. 4 Sigillo	Il sigillo patriziale ha un diametro di mm 30 e porta il nome del Patriziato e lo stemma che rappresenta un'ancora gialla con, sullo sfondo bianco, tre onde del lago a strisce blu.
TITOLO II	BENI PATRIZIALI
Capo I	Amministrazione
Art. 5 Pubblico concorso (art. 12 cpv 3 LOP)	Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso. Quando il valore supera l'importo di fr. 20'000.-- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.
Capo II	Modi di godimento
Art. 6 Assegnazione legna	Chiunque, patrizio o non patrizio, che intende tagliare piante nei boschi patriziali, dovrà inoltrare regolare domanda all'Ufficio patriziale, indicando il quantitativo, la qualità, lo scopo e il luogo d'impiego. La designazione delle piante da tagliare è di attribuzione dell'ispettore forestale di sezione, avuto riguardo alle località dove il legname d'opera sarà impiegato e che sia servibile per l'uso richiesto. Il prezzo da esigere sarà fissato volta per volta dall'Ufficio patriziale secondo quello corrente e con particolare riguardo rispetto ai cittadini patrizi.
Art. 7 Taglio piante Divieto	E' vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'autorità forestale.
Art. 8 Quantitativo	Il quantitativo massimo di legna d'opera lavorata che viene concessa a ogni patrizio o non patrizio maggiorenne è di 10 metri cubi ogni 10 anni.
Art. 9 Deposito rifiuti Divieto	E' vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc. sul territorio del Patriziato. L'Ufficio patriziale può esigere lo sgombero.

Art. 10 Costruzioni Divieto	E' vietato erigere costruzioni sui terreni patriziali senza le relative autorizzazioni
Art. 11 Posteggi	Il Patriziato, allo scopo di disciplinare l'utilizzo dei posteggi patriziali, istituisce nel comprensorio patriziale di Magadino zone di posteggio differenziate L'Ufficio patriziale può provvedere, tramite apposite autorizzazioni, a rilasciare a titolo gratuito il permesso per l'uso dei posteggi per gli utenti del porto patriziale, uno per natante.
Art. 12 Classificazioni	I posteggi patriziali sono suddivisi nelle seguenti categorie: 1) Posteggi a pagamento con parchimetro; 2) Posteggi riservati con abbonamento.
Art. 13 Tasse posteggi	Per l'uso speciale dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse: a) posteggi muniti di parchimetri fino a CHF 2.00 all'ora b) abbonamenti senza posto riservato: semestrale da CHF 145.00 a CHF 270.00 annuale da CHF 285.00 a CHF 430.00
Art. 14 Sanzioni	Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli organi di polizia a norma della LCSTR.
TITOLO III	APPARTENENZA AL PATRIZIATO-REGISTRO DEI PATRIZI, DEI VOTANTI E DEI FUOCHI
Art. 15 Stato di patrizio	Si richiamano le norme di cui al Titolo IV, Capo I, II, III LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio e l'esercizio dei diritti patriziali.
Art. 16 Registro	Si richiamano le norme concernenti, il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo RA.
TITOLO IV	ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO
Capo I	Generalità
Art. 17 Organi	Gli organi del patriziato sono: a) Assemblea patriziale; b) Ufficio patriziale.
Capo II	L'Assemblea patriziale
Art. 18 Composizione (art. 67 LOP)	L'Assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale. Essa è pubblica.
Art. 19 Attribuzioni	L'Assemblea, per scrutinio popolare, elegge i membri dell'Ufficio patriziale e il Presidente. L'Assemblea delibera in seduta pubblica secondo le competenze conferite dall'art. 68 LOP.

Art. 20 Assemblee ordinarie Date e oggetti (art. 69 e 71 LOP)	Le Assemblee ordinarie sono due per ogni anno. La <i>prima</i> si riunisce il terzo giovedì di aprile e: a) esamina il rapporto della Commissione della gestione; b) delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale. La <i>seconda</i> si riunisce il secondo giovedì di dicembre e: a) esamina il rapporto della Commissione della gestione sul preventivo e delibera sullo stesso; b) nomina la Commissione della gestione, ogni 4 anni, dopo il rinnovo dell'Ufficio patriziale.
Art. 21 Assemblee straordinarie (art. 70 LOP)	Le Assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale: a) ogni qualvolta lo ritiene opportuno; b) su domanda popolare; c) quando l'autorità cantonale lo impone.
Art. 22 Assemblea su domanda popolare (art. 70 cpv 2 LOP)	La domanda per la convocazione di un'Assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all'Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno 1/6 dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune. Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare. Entro un mese dalla presentazione, l'Ufficio patriziale esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione; riconosciuta la regolarità e la ricevibilità convoca l'Assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo.
Art. 23 Convocazione (art. 72 LOP)	L'Ufficio patriziale convoca l'Assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori Comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.
Art. 24 Luogo, giorno (art. 77 a LOP)	Le Assemblee hanno luogo nella sala patriziale.
Art. 25 Numero legale (art. 73 LOP)	L'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.
Art. 26 Ordine del giorno	Le Assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.
Art. 27 Rinvio	Se le delibere non sono esaurite in una seduta, l'Assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di 15 giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori Comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.

Art. 28 Ufficio presidenziale (art. 72 a LOP)	Ogni anno all'inizio della prima assemblea ordinaria viene nominato un Presidente, che sta in carica un anno. L'Ufficio presidenziale è completato ad ogni assemblea con la designazione di due scrutatori. I membri dell'Ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'Ufficio presidenziale.
Compiti del presidente	Il Presidente: a) dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e garantisce la legalità delle deliberazioni; b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala; c) persistendo i disordini può sospendere o sciogliere l'Assemblea; in questo caso è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati; d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.
Art. 29 Scrutatori	Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.
Art. 30 Verbale (art. 76 e 77 a LOP)	Il segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal Presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere: a) la data e l'ordine del giorno; b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo; c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti; d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.
Approvazione	Il Verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.
Art. 31 Sistema di voto (art. 77 b LOP)	L'Assemblea vota per alzata di mano, va eseguita la controprova. Se è deciso a maggioranza dei votanti, prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.
Art. 32 Discussioni e votazioni (art. 77 d LOP)	Il Presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno
Votazioni Procedimento	Esaurita la discussione si passa ai voti con le seguenti procedure: a) Votazioni preliminari. Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia. b) Votazioni eventuali. Quando vi sono più proposte sull'oggetto si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente. Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte ed eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

	<p>c) Votazione finale. Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.</p>
Art. 33 Validità delle risoluzioni	Si richiamano espressamente le norme dell'art. 74 cpv 1, 2 e 3 della LOP.
Art. 34 Revoca delle risoluzioni (art. 74 cpv 2 LOP)	<p>L'Assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi. La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 LOP e art. 23 del presente regolamento. Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.</p>
Art. 35 Pubblicazione risoluzioni (art. 76 cpv 2 LOP)	Il Presidente del Patriziato pubblica entro 5 giorni all'albo le risoluzioni dell'Assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
Art. 36 Casi di collisione (art. 75 LOP)	<p>Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse. Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.</p> <p>L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.</p> <p>La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.</p>
Art. 37 Messaggi e rapporti (art. 77 e/f LOP)	Il messaggio dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili almeno 7 giorni prima dell'Assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla Commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 7 giorni prima dell'Assemblea.
Art. 38 Interpellanza (art. 77 g LOP)	<p>Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'Assemblea patriziale. L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima assemblea. Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno 7 giorni prima dell'Assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa. L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.</p>
Art. 39 Mozione (art. 77 g LOP)	<p>Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'Assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale. Questi è tenuto a esaminare e a formulare, alla prossima Assemblea ordinaria, preavviso scritto. Se l'Ufficio patriziale da preavviso favorevole, l'Assemblea decide definitivamente. Se l'Ufficio patriziale lo da sfavorevole, L'Assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto. Se la mozione è demandata a una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In</p>

	ogni caso ha il diritto di essere sentito.
Art. 40 Pubblicità (art. 77 h LOP)	Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni. Riprese televisive o radiofoniche dell'Assemblea devono ottenere il preventivo consenso del Presidente dell'Assemblea.
Capo III	L'Ufficio patriziale
Art. 41 Composizione (art. 81 LOP)	L'Ufficio patriziale si compone di 5 membri, compreso il Presidente.
Art. 42 Competenza in generale	L'Ufficio patriziale: <ul style="list-style-type: none"> a) è l'organo esecutivo del Patriziato; b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative; c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'Assemblea patriziale; d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'Assemblea patriziale; e) da ragguagli sull'amministrazione all'Assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale; f) decide sulla regolarità e ricevibilità della domanda di cui all'art. 70 lett. b LOP; g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.
Art. 43 Competenza	L'Ufficio patriziale, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico; b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali e vigila sulla conversione dei prestiti; c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo; d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi; e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi; f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre; g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP e del presente regolamento; h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi; i) procede ogni 4 anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza; l) conserva e aggiorna l'archivio patriziale; m) incassa tasse di cancelleria per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.

Art. 44 Vice-presidente e Commissioni	Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vice-presidente. L'Ufficio può nominare, nel suo seno o fuori, commissioni per la sorveglianza di determinati rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza. Di ogni commissione deve far parte un membro dell'Ufficio, di regola in qualità di presidente. Le commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell'amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultive.
Art. 45 Luogo (art. 94 a LOP)	L'Ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala patriziale.
Art. 46 Convocazione sedute Direzione	L'Ufficio patriziale fissa le sedute ordinarie in determinati giorni del mese. L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal Presidente: a) ogni qualvolta lo reputa necessario; b) su istanza di almeno 1/3 dei membri dell'Ufficio patriziale; In quest'ultimo caso il Presidente vi da seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP. Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale. Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio patriziale devono essere convocati almeno 24 ore prima. Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni. Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri dell'Ufficio patriziale.
Art. 47 Votazioni (art. 94 d LOP)	Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica, subordinatamente per età. Il Presidente per ultimo. Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.
Art. 48 Validità della seduta (art. 96 LOP)	L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'Ufficio può deliberare la terza volta qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 49 Validità delle risoluzioni	Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'Ufficio patriziale non possono astenersi dal voto. Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali. In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in un seduta successiva. Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.
Art. 50 Revoca (art. 98 LOP)	Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.

Art. 51 Collisione (art. 99 LOP)	<p>Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75 LOP.</p> <p>L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.</p> <p>La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.</p>
Art. 52 Divieto di prestazione (art. 100 LOP)	Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del patriziato.
Art. 53 Incompatibilità (art. 83 e 84 LOP)	<p>La carica di Presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella del segretario.</p> <p>Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come Presidente o membro: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.</p>
Art. 54 Verbale	Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal Presidente e dal segretario.
Contenuto	<p>Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.</p> <p>Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato</p>
	NORME VARIE
Art. 55 Obbligo di discrezione (art. 94 f LOP)	I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle delibere nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.
Art. 56 Ispezione e rilascio estratti (art. 94 f LOP)	<p>I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.</p> <p>Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'Assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio dei messaggi e la consegna dei rapporti scritti.</p> <p>Per il resto si rinvia alla LIT.</p>
Art. 57 Tasse di cancelleria	<p>Per il rilascio di atti, documenti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria.</p> <p>Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.</p>
Art. 58 Lavori e forniture	L'Ufficio patriziale è sottoposto all'applicazione della vigente legge cantonale sulle

(art. 12, 15 e 95 LOP)	<p>commesse pubbliche e al relativo regolamento di applicazione.</p> <p>L'Ufficio patriziale può fare spese correnti non preventivate senza il consenso dell'Assemblea fino a un importo massimo annuo complessivo di fr. 20'000.--.</p>
<p>Capo IV</p> <p>Art. 59 Nomina (art. 101 LOP)</p> <p>Concorso</p>	<p>I dipendenti del Patriziato</p> <p>L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:</p> <p>a) il segretario; b) il custode del porto.</p> <p>La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade 6 mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale.</p> <p>Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle istituzioni, la riconferma è tacita se l'Ufficio patriziale non comunica al dipendente entro 4 mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.</p>
Art. 60 Periodo di prova	Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino a un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con 30 giorni di preavviso.
Art. 61 Scioglimento rapporto d'impiego	Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di 3 mesi. Fa eccezione il segretario per il quale il preavviso è di 6 mesi.
Art. 62 Doveri di servizio	I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica. Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori e all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.
Art. 63 Segreto d'ufficio	I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.
<p>Art. 64 Compiti in generale</p> <p>Campiti in particolare</p>	<p><u>Il Segretario</u></p> <p>il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale.</p> <p>In particolare il segretario:</p> <p>a) firma con il Presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del patriziato e, da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale; b) redige il verbale dell'Assemblea e dell'Ufficio patriziale; c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del patriziato.</p>
Art. 65 Custode porto	<p><u>Il custode del porto</u></p> <p>Il custode del porto è alle dirette dipendenze dell'Ufficio patriziale. In modo particolare veglia all'osservanza delle norme previste dalla LOP, dal regolamento patriziale e dal regolamento del porto patriziale.</p>

Art. 66 Provvedimenti disciplinari (art. 102 LOP)	<p>La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:</p> <p>a) l'ammonizione; b) la multa fino a fr. 500.--; c) la sospensione dalle funzioni fino a 3 mesi; d) il licenziamento.</p> <p>L'applicazione di ogni provvedimento disciplinare deve essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.</p> <p>Ogni provvedimento disciplinare deve essere motivato e notificato per iscritto all'interessato.</p> <p>I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.</p>
Art. 67 Emolumenti	<p><u>Onorari, stipendi, diarie e indennità</u></p> <p>I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presidente CHF 4.000.00 - vice presidente CHF 2.000.00 - membro CHF 1.500.00 <p><u>Commissione della gestione</u></p> <p>I membri della Commissione della gestione ricevono fr. 30.-- per seduta.</p>
Art. 68 Stipendi dipendenti	<p>Gli impiegati del patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - segretario: da fr. 1'000.-- a fr. 5'000.-- - custode del porto: da fr. 5'000.-- a fr. 15'000.--
Art. 69 Diarie e indennità per missioni	<p>Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate i membri dell'Ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti ricevono delle indennità e spese sopportate, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mezza giornata fr. 50.00; - giornata intera fr. 100.00; - pasti fr. 18.00; - al kmh fr. 0.60.
Capo V	Conti – Esame della gestione – Commissione della gestione
Art. 70 Conti	<p>Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.</p>
Art. 71 Diritto di firma Pagamenti Riscossioni (art. 111 LOP)	<p>I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o bancario. Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.</p> <p>Il segretario ha diritto di firma collettiva con il presidente e/o con il vice presidente per le operazioni relative ai conti correnti.</p>
Art. 72 Contabilità (art. 113 LOP)	<p>La contabilità del patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia.</p>

Art. 73 Commissione gestione (art. 69 m e 77 f LOP)	La Commissione della gestione viene nominata ogni 4 anni in occasione della seconda Assemblea ordinaria. La Commissione della gestione si compone di 3 membri. La carica di membro della Commissione della gestione è obbligatoria.
Art. 74 Attribuzioni (art. 114 LOP)	La Commissione della gestione esamina e si pronuncia: a) sul preventivo; b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'Assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione; c) sul consuntivo.
Art 75 Incompatibilità (art. 115 LOP)	Non possono far parte della Commissione: a) i membri dell'Ufficio patriziale; b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei; c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'Ufficio patriziale e il segretario.
Art. 76 Collisione	Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale può far parte della Commissione della gestione. Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.
Art. 77 Rapporto (art. 117 LOP)	La Commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'Assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine. Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto. Qualora la Commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti riferisce i motivi all'Assemblea. L'Assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a 1 mese. Di ciò l'Ufficio patriziale da sollecita comunicazione all'autorità cantonale.
ALTRE FUNZIONI	
Art. 78 Presidente Numero legale Ispezione atti Verbale Votazione Discrezione	Nella sua prima seduta la Commissione nomina tra i suoi membri un Presidente, eventualmente un vice presidente. Le sedute sono valide se sono presenti tutti i membri. Durante il periodo che intercorre tra l'invio dei messaggi e la consegna del rapporto scritto la Commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza. La Commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni. Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. I membri della Commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della Commissione.

Art. 79 Commissioni speciali	Per l'esame di problemi determinati l'Assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri.
Capo VI	Contravvenzioni
Art. 80 Ammontare della multa (art. 118 LOP)	L'Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata. L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali, è stabilita a un massimo di fr. 10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.
Art. 81 Segnalazioni (art. 119 LOP)	I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti di cui all'art. 59 del presente regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'Ufficio patriziale. Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.
Art. 82 Procedura	Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto fanno stato le norme degli art. dal 120 al 123 LOP.
TITOLO V	REGOLAMENTO PER ORDINANZE – CONVENZIONI
Art. 83 Ordinanze	L'Ufficio patriziale può emanare ordinanze per disciplinate materie di competenza propria o delegata da leggi o regolamenti. Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di 30 giorni. Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali e i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.
Art. 84 Convenzioni	Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.
Compiti in particolare	La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa deve essere adottata dall'Assemblea secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.
Art. 85	Per tutto quanto non disposto nel presente ordinamento patriziale fa stato la Legge organica patriziale (LOP), il relativo Regolamento d'applicazione nonché il regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.
	Disposizioni transitorie e abrogative
Art. 86 Entrata in vigore	Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa
Diramazione	Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta.
Art. 87 Abrogazione	Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento patriziale del 8 ottobre 1997 e successiva modifica del 11 giugno 2015.

	<p>Approvato dall'Assemblea patriziale di Magadino nella seduta dell'11 aprile 2019.</p>
--	--

Ratificato dalla Sezione degli enti locali con decisione n. 391-PRE-15117 del 12 giugno 2019.